



**COMUNE DI MOIO DE' CALVI**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**n.17 del 02.10.2020**

**TARI - APPROVAZIONE RIDUZIONI ANNO 2020 -**

L'anno duemilaventi addì due del mese di ottobre alle ore 18.00 nella residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Ing. Alessandro BALESTRA	SINDACO	Presente
BOSIO MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
SIVIERO ELISA	CONSIGLIERE	Presente
ZONCA FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
CALVI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente
AGAPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
TURTURRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
MAINETTI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
SESINI EDOARDO	CONSIGLIERE	Assente
BUZZONI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
GHERARDI GIAMBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
Totale presenti 8    Totale assenti 3		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PANTO' Dott. Nunzio

Riconosciuta valida l'adunanza, il Sig. Ing. Alessandro BALESTRA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 138 del d.l. 19/05/2020, n. 34, che ha abrogato l'art. 107, comma 4 del d.l. 17/03/2020, n. 18, il quale fissava al 30/06/2020 il termine di approvazione delle tariffe della TARI, e l'art. 1, comma 683-bis della l. 27/12/2013, n. 147, il quale fissava al 30/04/2020 il termine di approvazione dei regolamenti TARI, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Ed. Str.), convertito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente, così sostituito dall'art. 110, comma 1-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020- ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- l’art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che ha disposto che “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
- il comma 652 della Legge 147/2013, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Bilancio 2018), dall’art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge Bilancio 2019) e successivamente dall’art. 57- bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che consente per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la deroga ai criteri previsti dal comma 651 della L. 147/2013;
- l’art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che “il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- l’art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell’ARERA, n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE e ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore: tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il

metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;  
Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Considerato

- che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 anche in considerazione del documento di consultazione ARERA 158/2020;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno

allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA, n. 158 del 05/05/2020, ha pertanto indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti Kd per la parte variabile della tariffa;

Dato atto che il predetto provvedimento n. 158 adottato dall'ARERA prevede dunque l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati.

Richiamati:

- la deliberazione dell'ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti Kd per la parte variabile della tariffa;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 238 del 26/06/2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del 06/03/2020, n. 4, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- di confermare le tariffe approvate per l'anno 2019, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2019, anche per l'anno 2020 come da deliberazione del Consiglio Comunale 10/07/2020, n. 13 efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le tariffe TARI per l'anno 2020;

Rilevato pertanto che:

- di confermare le tariffe approvate per l'anno 2019, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2019, anche per l'anno 2020 come da deliberazione del Consiglio Comunale 10/07/2020, n. 13, con riserva di approvare le necessarie modifiche in funzione del nuovo modello di calcolo proposto da ARERA;
- con D.P.C.M del 31/01/2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- l'emergenza epidemiologica in atto e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;
- ARERA è intervenuta a integrare il quadro regolatorio in maniera continua anche durante l'emergenza, nei modi di seguito esplicitati, sicché le amministrazioni locali si sono trovate a dover definire le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 entro una cornice normativa instabile e talora di incerta interpretazione;
- l'Autorità con deliberazione 07/05/2020, n. 158 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la medesima deliberazione ARERA ha previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico, demandando ad un successivo provvedimento l'individuazione della copertura finanziaria;
- ARERA ha di conseguenza adottato la deliberazione 26/06/2020, n. 238, in cui ha indicato le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 07/05/2020, n. 158, sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, col che l'Autorità ha prospettato che le agevolazioni di cui al punto precedente possano essere poste a carico di tutti i contribuenti TARI attraverso un riparto dei costi nei tre esercizi successivi, facendo tuttavia salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, confermando anche per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019, come da allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata come previsto dalla deliberazione di ARERA;
- la conferma delle tariffe 2019 presuppone che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA, sia per quanto riguarda l'ulteriore riduzione decisa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147;
- quest'ultima considerazione rende quindi preferibile riduzioni diverse, e più ampie, rispetto a quelle introdotte da ARERA, che dovrebbero invece trovare copertura nel piano finanziario, e dunque restare a carico dei contribuenti, sia pure con facoltà per il

Comune di effettuare il recupero della minore entrata in tre rate a partire dall'anno 2021;

Ritenuto:

- di confermare le tariffe approvate per l'anno 2019, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2019, anche per l'anno 2020 come da deliberazione del Consiglio Comunale 10/07/2020, n. 13 efficace ai sensi di legge, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;
- di non applicare la tari per l'anno 2020 per le utenze non domestiche relativamente al periodo di chiusura causato da emergenza epidemiologica Covid-19 pari a mesi 3 (tre);
- di demandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- di demandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

Richiamati i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore competentei;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

## DELIBERA

- Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare le tariffe approvate per l'anno 2019, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2019, anche per l'anno 2020 come da deliberazione del Consiglio Comunale 10/07/2020, n. 13, efficace ai sensi di legge, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF definitivo per il 2020 ed i costi determinati dal PEF provvisorio per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- di non applicare la tari per l'anno 2020 per le utenze non domestiche relativamente al periodo di chiusura causato da emergenza epidemiologica Covid-19 pari a mesi 3 (tre) che a seguito delle ordinanze di chiusura hanno prodotto meno rifiuti e di conseguenza fruito in misura minore del servizio;

- di dare atto che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e precisamente con Fondo per emergenza sanitaria Covid 19 – art. 112 DL 34 del 2020 – zona rossa;
- di demandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- di demandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per provvedere allo sgravio degli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
F.to Ing. Alessandro Balestra

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PANTO’ dott. Nunzio

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Alessandro BALESTRA, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto.

Moio de’ Calvi, 02/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Alessandro Balestra



### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Ing. Alessandro BALESTRA esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Moio de' Calvi, 02/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ing. Alessandro Balestra

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata in data 15.10.2020 all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico [www.comune.moiodecalvi.bg.it](http://www.comune.moiodecalvi.bg.it) – sezione Albo Pretorio.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to MILESI Claudia

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PANTO' dott. Nunzio